



specie di protezione umanitaria;

che, infatti, ai sensi dell'art. 5, sesto comma legge 286/1998, *“il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*;

che la Corte di Cassazione ha affermato che *“condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano”* (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014);

che, nella difficile attività di decodificazione dei *“seri motivi ... di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*, ritiene il Tribunale che possano rilevare condizioni personali di radicamento sul territorio nazionale dovute all'esistenza di stabile occupazione lavorativa o di stabili legami in Italia, o particolari situazioni di salute che impongano cure erogabili solo in Italia;

che, infatti, la situazione di vulnerabilità potrebbe ricollegarsi o alle difficoltà di poter reperire un analogo impiego in patria, alle difficoltà di ivi realizzare un nuovo radicamento in assenza di significativi legami parentali e/o affettivi o alla difficoltà di accesso alle cure sanitarie necessarie;

che, nel caso in esame, la particolare situazione psicologica (connotata da un grave scompenso) impone l'adozione di cure ed assistenza che, con molta probabilità, lo stesso non potrebbe ricevere in patria, senza considerare che i trattamenti anche osservazionali in corso potrebbero subire una ingiustificata compromissione dal rimpatrio coattivo con sicuro danno in capo al richiedente;

#### **P . Q . M .**

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce a [REDACTED] la protezione umanitaria e dispone che il Questore di Livorno rilasci il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- 2) nulla sulle spese;
- 3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002;
- 4) dispone che il presente provvedimento sia comunicato al PM ed alla Commissione.

Firenze, 22 maggio 2017

Il Giudice  
dott. Matteo Marini